



AS 1766

**CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N.
18, RECANTE MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE,
LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

Memoria di UNIONSOA-GENERALSOA-USI

25 marzo 2020

Chi siamo

UNIONSOA, GENERALSOA e USI sono le Associazioni Nazionali che rappresentano le Società Organismi di Attestazione (SOA). Le tre Associazioni, rappresentano attualmente il 95% del mercato di riferimento. Sono infatti circa 25.000 le imprese attestare dalle suddette associazioni su un totale di 26.000 imprese attestare.

Le SOA sono soggetti che svolgono un ruolo determinante e cruciale nella selezione delle imprese che partecipano alle gare ad evidenza pubblica. Sono, infatti, enti di diritto privato - autorizzate dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP oggi ANAC) - che svolgono una pubblica funzione: accertano ed attestano che siano posseduti i requisiti di carattere generale e speciale previsti dalle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici di importo superiore a 150 mila euro, su tutto il territorio nazionale.

L'attestazione SOA è dunque un documento di rilievo pubblico che costituisce condizione necessaria e sufficiente a comprovare, in sede di gara, la capacità dell'impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, lavori per opere pubbliche.

L'emergenza coronavirus

Le SOA continuano a garantire i loro servizi anche in queste settimane di emergenza, come peraltro previsto dall'allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020, tuttavia stanno incontrando molte difficoltà nell'ottenimento di alcuni riscontri da parte delle stazioni appaltanti pubbliche.

Infatti, in tale periodo di emergenza sanitaria, si stanno registrando situazioni di ridotta operatività nelle amministrazioni e negli enti chiamati dalle SOA a riscontrare le richieste di verifica circa le dichiarazioni rilasciate dagli operatori economici sul possesso dei requisiti. Tali situazioni rischiano di determinare un considerevole rallentamento dell'attività di attestazione, arrecando ulteriore pregiudizio agli operatori economici, alle committenze pubbliche e, in definitiva, al sistema Paese.

Al fine di garantire la continuità del tessuto imprenditoriale e produttivo – la cui salvaguardia emerge anche dai provvedimenti emergenziali da ultimo adottati dal Governo – è necessario assicurare – oltre al rigore – anche l'efficienza del procedimento di attestazione che è svolto dalle SOA nell'esercizio di funzioni di natura pubblicistica.

Per questo motivo, sarebbe auspicabile ampliare l'arco temporale entro il quale la SOA può concludere il procedimento di rilascio dell'attestazione, estendendo il termine entro il quale svolge l'istruttoria e gli accertamenti necessari, come previsto

dall'articolo 76 comma 3 del DPR 207/2010, da 90 a 150 giorni dalla stipula del contratto.

Tale opportunità è stata rilevata anche dall'ANAC, che con il comunicato del 4 marzo scorso ha ammesso la possibilità per le imprese di chiedere alle SOA di usufruire di una proroga dei termini suddetti. Il meccanismo individuato dall'ANAC prevede che siano poi le SOA, a valutare l'effettiva difficoltà a reperire i documenti necessari all'istruttoria, inoltrando all'Autorità l'elenco delle imprese richiedenti. Questa possibilità, inizialmente ammessa solo per le imprese aventi sede legale nelle regioni individuate dal d.p.c.m. del 25 febbraio 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del d.l. 6/2020*" (Lombardia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria e Piemonte) è stata estesa, con comunicato del 19 marzo, a tutto il territorio nazionale.

Sarebbe auspicabile, tuttavia, individuare un meccanismo automatico, che non coinvolga l'ANAC, visto che la stessa Autorità, in ottemperanza all'art. 103 del DL 17 marzo 2020, n. 18 ha riconosciuto l'opportunità di sospendere termini e dilazionare adempimenti.

Inoltre, per evitare ulteriori rallentamenti, potrebbe essere introdotta una deroga, temporanea, alla norma di cui all' art. 86, comma 5, lettera a) del DPR n. 207/2010 nella parte in cui prevede la necessità di allegare, al certificato di esecuzione dei lavori privati, le copie autentiche dei progetti approvati. Le SOA hanno, infatti, riscontrato alcune difficoltà a reperire tali copie autentiche e ritengono possa essere sufficiente, in questo momento particolare, una copia dichiarata conforme dal legale rappresentante dell'impresa.

UNIONSOA, GENERALSOA e USI auspicano, quindi, che la norma summenzionata possa essere derogata nel senso di consentire di allegare ai CEL privati (certificati esecuzione lavori) anche le copie conformi dei progetti approvati.

Tali semplificazioni procedurali all'iter di attestazione, peraltro, pienamente allineate allo spirito emergenziale dei provvedimenti sin qui approvati dal Governo, risulterebbero comunque supportate dalle relative dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, che del resto hanno ormai assunto un ruolo centrale nel controllo delle situazioni soggettive riferite al dichiarante.

Conclusivamente, queste semplici deroghe potrebbero, da un lato, garantire continuità alle imprese e una qualificazione comunque rigorosa nel rispetto della tutela del mercato, e dall'altro, agevolare un più rapido rilascio delle attestazioni SOA in questa fase delicatissima per le pubbliche amministrazioni e le imprese del Paese.

Proposte di emendamento

- Con riferimento all'art. 76, comma 3 del D.P.R. 207/2010 si chiede che fino al termine di efficacia delle misure straordinarie di contenimento dell'emergenza sanitaria relativa al COVID19, per tutti i contratti di rinnovo o prima attestazione, in essere alla data del 25 febbraio 2020 la SOA svolga l'istruttoria di attestazione entro 150 giorni dalla stipula del contratto. Resta invariato il periodo di sospensione pari a 90 giorni.
- Con riferimento all'art. 77, comma 3 del D.P.R. 207/2010 si chiede che fino al termine di efficacia delle misure straordinarie di contenimento dell'emergenza sanitaria relativa al COVID19, per tutti i contratti di verifica triennale in essere alla data del 25 febbraio 2020 la SOA svolga l'istruttoria di attestazione entro 75 giorni dalla stipula del contratto. Resta invariato il periodo di sospensione pari a 45 giorni.
- Con riferimento all'art. 86, comma 5. Lettera a) del D.P.R. 207/2010 si chiede che fino al termine di efficacia delle misure straordinarie di contenimento dell'emergenza sanitaria relativa al COVID19 si deroga alla richiesta della copia autentica del progetto approvato accettando copia del progetto dichiarata conforme dal Legale Rappresentante/titolare dell'impresa ai sensi del DPR 455/2000.